

p) Ottenere quote sociali, contributi e corrispettivi specifici da Soci, da Aderenti, da Enti e Istituzioni sia pubblici che privati, da Privati, da Convenzioni, da Affiliazioni, da Confederazioni e da qualunque altro tipo di entrata lecita;

q) Tutte quelle attività non menzionate ma esplicabili se rientranti negli Scopi Istituzionali di cui all'art. 1., comprese quelle per l'accettazione di donazioni e lasciti e gli Studi di Settore su quanto previsto dal presente atto.

4. Tutte le attività Sociali devono Mirare al Perseguimento degli Scopi Istituzionali di cui all'art. 1.. Per lo svolgimento delle Attività a carattere Agonistico, Amatoriale e Dilettantistico si applicano, ove necessita, i regolamenti del C.O.N.I. e delle specifiche Federazioni. Le Attività Sociali si potranno svolgere anche al di fuori della Sede Sociale e si potranno Organizzare ed espletare anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni o con persone fisiche e imprese private, con eventuale organizzazione e gestione diretta o indiretta.

5. Le Attività Sociali si intendono rivolte ai Soci, agli aspiranti Soci, ai partecipanti e agli aventi diritto, comprendendo in questi ultimi gli ospiti ed i figli dei Soci anche con età inferiore agli anni 18;

6. Per gli Associati e gli aventi diritto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possono essere effettuate con pagamento di corrispettivi specifici, di contributi o di quote sociali.

7. Per il perseguimento degli Scopi Istituzionali, di cui all'art. 1., l'Associazione può porre in essere qualsivoglia azione od operazione, con altri Sodalizi, con Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati, con persone fisiche e imprese private, adottando tutti i necessari dispositivi ed atti per:

a) Affiliare e/o affiliarsi; b) Associare e/o Associarsi; c) Confederare e/o Confederarsi; d) Convenzionare e/o Convenzionarsi; e) Aderire e/o far Aderire; f) Regolamentare e/o Regolamentarsi; g) Gestire in proprio e/o dare in Gestione; h) altre azioni o operazioni per il perseguimento degli Scopi Istituzionali di cui all'art. 1. potendo anche effettuare protocolli di intesa.

ART. 4. ASPIRANTI SOCI.

1. Gli Aspiranti Soci sono tutti coloro che dovranno sottoscrivere la "Domanda di Ammissione a Socio". La "Domanda di Ammissione a Socio" potrà essere proposta anche attraverso il Web o con altri strumenti informatici.

2. All'aspirante Socio può, comunque, essere vietato l'ingresso nella Sede Sociale o la partecipazione alle attività Sociali, ma non può essere vietata la richiesta della Domanda di Ammissione a Socio alle condizioni previste dall'art. 6 comma 2.

ART. 5. TIPOLOGIA DEI SOCI E PRESTAZIONI D'OPERA.

1. L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, Onorari, Effettivi, Sostenitori, Convenzionanti e Frequentatori.

2. **SOCI FONDATORI.** Sono Soci Fondatori coloro che hanno Costituito l'Associazione e che risultano dal presente atto.

3. **SOCI ONORARI.** Sono Soci Onorari le persone che l'Associazione ritiene meritevoli di acquisire tale tipologia di Socio e i Soci che abbiano acquisito particolari benemeritenze o che si siano distinte nell'ambito delle Attività Sociali.

4. **SOCI EFFETTIVI.** I Soci Frequentatori che svolgono la loro opera in maniera non saltuaria sono Soci Effettivi, tali soci partecipano al raggiungimento degli Scopi Istituzionali attraverso la prestazione della loro opera.

5. **SOCI SOSTENITORI.** Sono Soci Sostenitori tutti coloro che, persone fisiche, Enti ed Istituzioni pubblici e privati, Imprese o altre Associazioni, contribuiscono economicamente al raggiungimento degli Scopi Istituzionali dell'Associazione.

6. **SOCI CONVENZIONANTI.** Sono Soci Convenzionanti tutti coloro che, persone fisiche, Enti ed Istituzioni pubblici e privati, Imprese o altre Associazioni, offrono e stipulano Convenzioni a favore dell'Associazione e/o degli Associati.

7. **SOCI FREQUENTATORI.** Sono Soci Frequentatori tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, frequentano la Sede Sociale e prendono parte alle varie Attività dell'Associazione potendo prestare anche la loro opera in modo saltuario. Tali soci, saranno considerati, di fatto, Effettivi quando la prestazione della loro opera non sarà saltuaria.

8. Le prestazioni d'opera dei Soci, a qualsiasi titolo, devono intendersi a titolo esclusivamente gratuito salvo il caso in cui il Socio non faccia specifica richiesta al Consiglio Direttivo perché la sua prestazione venga considerata a titolo oneroso. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibera il respingimento o l'accoglimento della richiesta con compensazione legittima. Le modalità di prestazione verranno concordate nelle forme di legge.

ART. 6. CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.

1. Gli aspiranti Soci sono i Cittadini Italiani e Stranieri. Sono aspiranti Soci anche gli enti, le Associazioni, le organizzazioni, le Aziende, attraverso i legali rappresentanti. Gli aspiranti Soci possono essere soggetti Pubblici o Privati.

2. L'Aspirante Socio deve compilare, ove richiesto, la "Domanda di Ammissione a Socio" e deve comunque firmarla, la stessa può essere predisposta dall'Associazione o può essere proposta con mezzi informatici o attraverso il Web. L'Aspirante Socio può, comunque, inviare a mezzo posta la "Domanda di Ammissione a Socio" e accludendo i necessari francobolli riceverà l'esito della Domanda inoltrata.

3. La "Domanda di Ammissione a Socio" deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo, ad un suo componente o a Soci Preposti a tale compito, la stessa può essere accettata, non accettata o sottoposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per l'accettazione. La "Domanda di Ammissione a Socio" è comunque soggetta alla Ratifica del Consiglio Direttivo quando è accettata da un suo Componente o da un Preposto dal Consiglio Direttivo.

4. Il Socio si considera "Ammesso a Tutti gli Effetti", quando il Consiglio Direttivo, un suo componente, un socio Preposto o l'Assemblea dei Soci ha accettato la "Domanda di Ammissione a Socio". Il versamento delle Quote Sociali, potrà essere richiesto ad avvenuta Ratifica o accettazione Assembleare della "Domanda di Ammissione a Socio". La ratifica delle domande di ammissione a socio dovranno avvenire entro Gennaio, Maggio o Settembre di ogni anno;

5. Qualora il Consiglio Direttivo non Ratifichi la "Domanda di Ammissione a Socio", accettata da un suo componente o dai Preposti, per il periodo intercorso tra l'accettazione e la mancata Ratifica, sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7;

6. Le Condizioni per l'Ammissione degli Associati di cui all'art. 6., si intendono completamente assolute per i Soci, Effettivi, Onorari, Sostenitori e Convenzionanti. I predetti Soci, ad eccezione di quelli effettivi, per automatismo sono nominati dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione.

ART. 7. I CRITERI DEI DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO.

1. IL SOCIO "AmMESSO a Tutti gli Effetti", di cui al comma 4. dell'art. 6., HA IL DIRITTO:

- a) Ad acquisire la qualifica di Socio nello stesso giorno in cui viene considerato "AmMESSO a Tutti gli Effetti";
- b) Di ottenere, tutti i diritti previsti all'art. 25;
- c) Di frequentare la Sede dell'Associazione e partecipare a tutte le Attività Sociali;
- d) Sotto la propria responsabilità, di far partecipare i propri figli, anche con età inferiore agli anni 18, alle adeguate Attività Sociali. I predetti figli dei Soci potranno essere tesserati come "JUNIOR" e riportati su apposito registro;
- e) Di concorrere a formare un decimo degli Associati per poter richiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea dei Soci con il relativo Ordine del Giorno;
- f) Di chiedere la restituzione degli importi, versati a titolo di "anticipazione spese autorizzate";
- g) Sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di far partecipare un massimo di cinque ospiti, anche con età inferiore agli anni 18, alle adeguate Attività Sociali;
- h) Nel rispetto delle norme vigenti, di richiedere l'utilizzo della sede sociale per ricorrenze personali o dei suoi familiari, alla esclusiva condizione che il socio ospitante deve accollarsi gli interi costi dei servizi e delle consumazioni che l'Associazione effettuerà ai suoi ospiti ed ai suoi invitati.

2. IL SOCIO "AmMESSO a Tutti gli Effetti", di cui al comma 4. dell'art. 6., HA IL DOVERE:

- a) Di rispettare, il presente atto e qualsiasi tipo di Provvedimento o Atto emanato dagli Organi Sociali.
- b) Di versare le quote sociali, quando richieste;
- c) Di non adire altre autorità che non siano quelle degli Organi Sociali, per le controversie di qualsiasi natura ed in particolare per controversie scaturenti dal comma 8. dell'art. 5.;
- d) Di firmare apposita Dichiarazione di Responsabilità ove saranno indicati modi e termini di partecipazione con relative condizioni per i figli e per gli ospiti, anche con età inferiore Agli anni 18, che vorranno partecipare alle Attività Sociali;
- e) Di non chiedere la restituzione dei versamenti effettuati a favore dell'Associazione, ad eccezione di quelli versati a titolo di "anticipazione spese autorizzate";
- f) Di prendere visione dei Provvedimenti e delle notizie pubblicate nella bacheca della Sede Sociale, ponendo particolare attenzione alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) Di accollarsi gli interi costi dei servizi e delle consumazioni che l'Associazione effettuerà ai suoi ospiti ed ai suoi figli;

ART. 8. CRITERI PER LA SOSPENSIONE E LA ESCLUSIONE DEI SOCI.

1. Il Socio che non versa le Quote Sociali, quando richieste, è sospeso sino alla data del versamento.
2. Il Socio che non rispetta il presente atto, che ha un comportamento sociale inadeguato, può essere sospeso. Il Collegio dei Probiviri, o chi lo sostituisce, può emanare il Provvedimento di Sospensione anche con effetto immediato, al socio sospeso per motivi disciplinari è imposto il divieto di frequentare la Sede sociale per il periodo di Sospensione.
3. Al Socio che non ha versato le quote sociali, può essere richiesto di non frequentare la Sede sociale sino alla data del versamento.

4. IL SOCIO PUÒ' ESSERE ESCLUSO QUANDO:

- a) Non rispetta il divieto o la richiesta di frequentare la Sede sociale;
- b) Commette gravi azioni nei confronti dell'Associazione o degli Associati o per altri gravi motivi comunque valutati dal Collegio dei Probiviri o dal Consiglio Direttivo in assenza di Collegio;
- c) Il Collegio dei Probiviri, o chi lo sostituisce, emana il Provvedimento di Esclusione anche con effetto immediato;

ART. 9. ORGANI SOCIALI.

1. SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI; b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO; c) IL PRESIDENTE;
- d) Il Collegio Dei Revisori; e) Il Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri SONO FACOLTATIVI. In loro assenza, il compito dei Collegi è svolto dal Consiglio Direttivo.

ART. 10. ELEZIONE DEGLI ORGANI INTERNI.

Le elezioni degli Organi Sociali, dovranno rispettare quanto previsto all'art. 25. e verranno svolte secondo le modalità che saranno approvate nelle singole riunioni Assembleari, salvo specifico regolamento nel rispetto dell'art. 25.

ART. 10 bis. AFFILIAZIONE AL "COORDINAMENTO INTERREGIONALE ABRUZZO - MOLISE"

1. L'Associazione richiederà annualmente l'affiliazione al COORDINAMENTO INTERREGIONALE ABRUZZO - MOLISE, che provvederà all'assistenza e alla difesa dell'Associazione nelle modalità concordate anche in forma scritta.
2. Il COORDINAMENTO INTERREGIONALE ABRUZZO - MOLISE, nel prosieguo del presente atto, verrà intesa con il termine **C.I. ABR-MOL.**
3. L'Associazione si impegna a rispettare le norme statutarie e i regolamenti dell' C.I. ABR-MOL, compresi i provvedimenti e dispositivi emanati dagli organi dello stesso.

ART. 11. ASSEMBLEA DEI SOCI.

1. L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell'Associazione, ad essa spettano tutti i poteri anche se di competenza o delegati ad altro Organo. E' Costituita da tutti i Soci, di cui all'art. 5.
2. L'Assemblea è Convocata dal Presidente dell'Associazione o dal C.I. ABR-MOL., attraverso suo delegato Provinciale, Regionale o Nazionale. L'Assemblea deve essere Convocata una volta l'anno, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è

fatta richiesta motivata dagli Organi Sociali o da almeno un decimo degli Associati. La comunicazione di Convocazione viene pubblicata nella bacheca della Sede Sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, il luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno. La seconda convocazione può avvenire a distanza minima di 60 minuti dalla prima convocazione;

3. Previo ottemperanza dei commi del presente articolo, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati, in Seconda Convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tutte le Deliberazioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza di voti dei presenti. Per Deliberare lo Scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Comune, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti, esclusi gli astenuti, la Convocazione deve avvenire almeno 30 giorni della data fissata.

4. L'Assemblea viene dichiarata aperta e presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza, viene dichiarata aperta dal delegato del C.I. ABR-MOL o dal Presidente che viene designato nella specifica Assemblea a maggioranza di voti dei presenti per alzata di mano.

5. E' segretario dell'Assemblea, il delegato dell' C.I. ABR-MOL o il Segretario dell'Associazione, in mancanza, un qualsiasi altro Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

6. L'Assemblea, nella sua qualità di organo sovrano dell'Associazione e nel pieno rispetto dell'art. 25, discute e delibera su tutti gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno e, nel rispetto delle norme vigenti, su tutti gli altri argomenti che ritenga opportuno e necessario discutere e Deliberare.

7. L'Assemblea Ratifica i Regolamenti, i Dispositivi e qualsiasi tipo di atto emanato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo o dal Presidente che sia di competenza dell'Assemblea dei Soci.

9. Delle adunanze e dei lavori svolti nelle Assemblee dovranno essere redatti appositi verbali.

ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Componenti e da un massimo di 15. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche in caso di Dimissioni.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente con mansioni di Tesoriere, il Vice Presidente con mansioni di Segretario. Facoltativamente potranno essere eletti il Segretario e/o il Tesoriere..

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa, su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, del Collegio Dei revisori e del Collegio dei Probiviri e da un decimo degli associati. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal C.I. ABR-MOL attraverso suo delegato Provinciale, Regionale o Nazionale.. La comunicazione di Convocazione si effettua tutte le volte che se ne ravvede l'esigenza, almeno tre giorni prima della convocazione stessa e deve contenere quanto previsto all'art. 11. comma 2.. In casi d'urgenza, la convocazione può avvenire con effetto immediato o entro le 48 ore, con avviso verbale, telefonico o con qualsiasi altro mezzo celere di comunicazione.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta, in prima convocazione la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, anche 60 minuti dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere, i Provvedimenti e i Dispositivi tutti sono presi a maggioranza di voti dei presenti, anche per alzata di mano.

5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

a) DELIBERA l'accettazione delle "Domande di Ammissione a Socio", le richieste di prestazioni d'opera ai sensi del comma 8. dell'art.5, la nomina dei Soci Delegati ad accettare le Domande di Ammissione a Socio e su quanto previsto nel presente atto;

b) RATIFICA i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente e le "Domande di Ammissione a Socio" accettate dai suoi componenti e dai Soci Delegati;

c) Elabora ed approva, sulla base del deliberato Assembleare e su quanto previsto nel presente atto, i Progetti Operativi delle attività Sociali, approva, ove necessario, le "anticipazioni spese autorizzate" versate dai Soci;

d) Fissa tutte le quote sociali;

e) Predispone ed effettua tutte le operazioni necessarie per il Bilancio di Previsione e il Rendiconto Economico e Finanziario della chiusura dell'Esercizio Finanziario annuale per sottoporlo all'Assemblea dei Soci;

f) Può redigere ed emanare Regolamenti, Provvedimenti, Dispositivi ed atti, in via d'urgenza, anche se di competenza dell'Assemblea dei Soci. Quanto emanato dovrà essere Ratificato dall'Assemblea dei Soci.

6. Quando nel Consiglio Direttivo si producono vacanze per assenza ingiustificata a cinque riunioni, per morte, per dimissioni, per Provvedimento di Sospensione o Espulsione, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Componente venuto a mancare, compreso il Presidente, nominando Consigliere un qualsiasi Socio privo di cariche. Il componente nominato resta in carica sino alla naturale scadenza del mandato conferito al Consiglio stesso. Ove fosse necessario il Consiglio Direttivo provvede ad effettuare quanto previsto nel comma 2. del presente articolo.

7. Delle adunanze e dei lavori svolti nei Consigli Direttivi dovranno essere redatti appositi verbali, anche in forma sintetica. Ogni singolo verbale dovrà pervenire al C.I. ABR-MOL nelle modalità stabilite dalle norme della stessa.

ART. 13. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'Organo esecutivo dell'Associazione. Può compiere tutti quegli atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione per l'esecuzione dei Progetti Operativi approvati dal Consiglio Direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi, anche in giudizio, ha la firma Sociale e attua tutti i Provvedimenti approvati dagli Organi Sociali. Per quanto previsto al comma 6. dell'art. 12 o per motivato impedimento viene sostituito dal Vice Presidente, che comunque non potrà adottare quanto previsto al comma 3. del presente articolo.

2. Al Presidente, ove necessario e in casi d'urgenza, sono demandati e conferiti i poteri esecutivi del Consiglio Direttivo compresi quelli dell'art. 12. Comma 5. Lettera f). Quanto emanato dovrà essere Ratificato dal Consiglio Direttivo, che dovrà

essere immediatamente convocato per la Ratifica, nel rispetto del comma 3. dell'art. 12. In caso di mancata Ratifica, si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci, nel rispetto del comma 2. dell'art. 11, per sottoporli la Ratifica del provvedimento Presidenziale che si intende comunque sospeso sino alla decisione Assembleare.

3. Il Presidente convoca, di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e di un decimo dei Soci, l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo

4. Il Presidente, oltre a compiere quanto previsto nel presente atto, presiede e dichiara aperte le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 14. IL VICE PRESIDENTE. Il Vice Presidente collabora con il Presidente per tutte le Attività Sociali e lo sostituisce per l'ordinaria amministrazione.

ART. 15. IL SEGRETARIO. Il Segretario è facoltativo. Se eletto, è tenuto alla conservazione e alla gestione dei libri Sociali, della corrispondenza e delle documentazioni inerenti l'attività dell'Associazione salvo quella di competenza del Tesoriere. Ove autorizzato da incarico a professionisti esterni e segue il loro operato. E' di fatto il filtro operativo del Presidente su quanto dallo stesso autorizzato. Se non eletto, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente

ART. 16. IL TESORIERE. Il Tesoriere è facoltativo. Se eletto, il Tesoriere su tutti quegli atti compiuti e autorizzati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, provvede all'espletamento dell'amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione. Il Tesoriere è preposto alla tenuta contabile ed amministrativa dell'Associazione nell'ambito delle Deliberazioni e dei Provvedimenti, di qualsiasi tipo, dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Presidente. Predispone o fa predisporre da un professionista esterno, il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Economico e Finanziario annuale. Ove autorizzato da incarico a professionisti esterni e segue il loro operato. SE NON ELETTO I SUOI COMPITI SONO SVOLTI DAL PRESIDENTE.

ART. 17. CONSIGLIERE. Ogni componente del Consiglio Direttivo, oltre alla carica sociale, ha la qualifica di Consigliere e come tale è di diritto componente del Consiglio Direttivo, partecipa alle sedute del Consiglio stesso con diritto di voto. Le dimissioni dalla carica sociale non influiscono sulla qualifica di consigliere;

ART. 18. IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori, se eletto, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Ha il compito di controllare la contabilità dell'Associazione. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il Collegio dei Revisori dura in carica un anno e si autoregolamenta. Il compito del Collegio Dei Revisori, se non viene eletto, è svolto dal Consiglio Direttivo.

ART. 19. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il Collegio dei Probiviri, se eletto, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Ad esso sono demandate tutte le controversie insorgenti fra Soci ed Associazione. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un anno e si autoregolamenta. Il Compito del Collegio dei Probiviri, se non viene eletto, viene svolto dal Consiglio Direttivo.

ART. 20. COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO COMUNE E DEL FONDO DI RISERVA.

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è Costituito:

a) Dalle Entrate derivanti dalle attività sociali; b) Dalle Quote Sociali; c) Da Donazioni e lasciti; d) Da Ogni altro tipo di entrata dell'Associazione; e) Dal Fondo di Riserva.

2. Se le entrate delle attività Sociali sono sufficienti, le Quote Sociali possono non essere richieste o possono essere richieste successivamente se le esigenze economiche finanziarie dell'Associazione necessiteranno di tale richiesta

3. Il Fondo di Riserva, è costituito dagli avanzi di gestione attivi della chiusura dell'Esercizio Finanziario annuale, che sarà gestito secondo il deliberato dell'Assemblea, nel rispetto dell'art. 25.

4. TUTTI I PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE, devono essere gestiti nel rispetto dell'art 25

ART. 21. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNUALE.

1. L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNUALE si chiude il trentuno dicembre di ogni anno, entro i novanta giorni successivi il Tesoriere predispone o fa predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario della chiusura dell'Esercizio Finanziario annuale ed il Bilancio di Previsione dell'anno successivo consegnando il tutto al Consiglio Direttivo, quest'ultimo, previo controllo, lo consegna al Collegio dei Revisori, o a chi sostituisce il predetto Collegio, che controlla quanto consegnatoli e relaziona eventuali irregolarità. Il tutto dovrà essere a sua volta sottoposto, entro dieci mesi dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario annuale, all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

ART. 22 RACCOLTA DI FONDI

1. Se l'Associazione dovesse effettuare pubblica Raccolta di Fondi, la stessa dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo norme diverse, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo norme diverse.

ART. 23. AUTONOMIA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

1. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ESECUTIVA dell'Associazione è autonoma ed indipendente dalla gestione:

a) di altri Enti; b) di Soci; c) di Affiliati e Affilianti; d) di Convenzionanti e Convenzionati; e) di Confederanti e Confederati; f) di Aderenti e di qualsiasi altro soggetto diverso dall'Associazione.

ART. 24. REGOLAMENTI.

1. Il Consiglio Direttivo potrà emanare, ove necessario e in via d'urgenza, quanto segue:
 - a) Criteri di Regolamentazione per gli accordi contenuti nel presente atto;
 - b) Criteri di Regolamentazione per gli accordi non previsti ma necessari al perseguimento degli Scopi Istituzionali.
2. Ogni Regolamento potrà essere suddiviso in capitoli, volumi e sezioni.
3. I Regolamenti emanati avranno la stessa immediata efficacia del presente atto e ne formeranno parte integrante nel momento in cui saranno ratificati dall'Assemblea dei Soci, in mancanza di Ratifica perderanno la loro efficacia.
4. I regolamenti saranno redatti dal Consiglio Direttivo o da un incaricato dallo stesso, per essere emanati con effetto immediato o per essere proposti all'Assemblea dei Soci.

ART. 25. RINVIO ALLE NORMATIVE VIGENTI

1. Per quanto e ove occorra si rimanda al rispetto e all'osservanza del Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997, alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e a tutte le norme in materia di Associazioni non riconosciute.
2. Ai sensi dell'art. 148 del TUIR, si approvano all'unanimità le seguenti clausole che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge;
 - c) È adottata, ove occorre con specifici regolamenti, la disciplina uniforme del rapporto associativo e le modalità associative che devono essere volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
 - d) si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
 - e) gli associati o partecipanti maggiori d'età, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - f) È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni contenute all'art. 21;
 - g) Nel rispetto della eleggibilità libera degli organi amministrativi, ogni socio può candidarsi alle elezioni degli organi amministrativi;
 - h) Ad ogni socio è accordato il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile;
 - i) L'assemblea dei soci, composta dagli associati o partecipanti è sovrana, come previsto all'art. 11;
 - j) I criteri dell'ammissione ed esclusione dei soci o partecipanti all'assemblea dei soci sono previsti all'art. 11;
 - k) I criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, nel rispetto delle forme che devono garantire l'effettività del rapporto e l'esclusione della temporaneità della partecipazioni e alla vita associativa, sono stabiliti all'art. 11.
 - l) Ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili;

ART. 26. TRATTAMENTO DATI DEI SOCI

1. Ai sensi delle vigenti leggi sulla Privacy il Socio autorizza l'Associazione:
 - ad esibire i suoi dati personali alle autorità competenti e ai soggetti a cui sarà necessario esibirli;
 - ad utilizzare i suoi dati personali per le attività Sociali dirette ed indirette, anche attraverso il Web;
2. Per suoi dati personali si intende, i dati che il Socio ha trascritto sulla "Domanda di Ammissione a Socio" e su altri documenti o modulistica predisposta o sottoposta dall'Associazione.
3. L'Associazione, nei confronti delle autorità, non risponde della veridicità dei dati trascritti nella "Domanda di Ammissione a Socio" e nelle dichiarazioni di responsabilità, il Socio nel trascriverli ne assume tutte le responsabilità.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato su supporto cartaceo e/o digitale, anche via Web. I responsabili del trattamento sono il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed i soggetti che riceveranno tali dati dal Presidente dell'Associazione.
5. In qualsiasi momento il Socio, può richiedere ed ottenere la revoca del trattamento e la cancellazione dei suoi dati, nel rispetto delle leggi vigenti. In tale caso, il socio dovrà essere espulso per impossibilità gestionale dello stesso, salvo disposizioni stabilite in apposito regolamento.

ART. 27. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI

1. I sottoscrittenti all'unanimità eleggono:
 - **SCIPIONE MARCO** _____ alle cariche di **Presidente e Tesoriere**;
 - **SCIPIONE ALESSANDRO** _____ alla carica di **Vice Presidente**;
 - **GIANSANTE ANNA RITA** _____ alla carica di **Segretario**;

ART. 28. ACCORDI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI

1. Gli associati approvano :

a) che i componenti del Consiglio Direttivo collaborino con il Presidente perché si possano esperire tutte quelle pratiche necessarie all'inquadramento e alla gestione iniziale dell'Associazione comprese quelle previste nell'art. 3.;

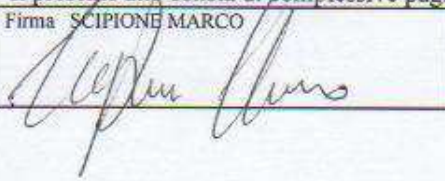
b) che i componenti del Consiglio Direttivo e gli altri soci effettuino, ove necessario e in maniera volontaria, tutte quelle anticipazioni che si rendessero necessarie per l'Associazione.

Tali anticipazioni sono considerate "anticipazione spese autorizzate".

c) che l'Associazione richieda annualmente l'Affiliazione al **COMITATI INTERREGIONALE ABRUZZO - MOLISE** e all'Associazione Sportive Sociali Italiane (ASI)_____.

I Sottoscriventi, letto il presente atto, dichiarano che gli accordi contenuti e convenuti sono conformi alle loro volontà e all'unanimità li approvano oggi 01 OTT. 2015.

Il presente atto consta di complessive pagine otto.

Firma SCIPIONE MARCO 	Firma SCIPIONE ALESSANDRO 	Firma GIAN SANTE ANNA RITA 
---	---	---

fatta richiesta motivata dagli Organi Sociali o da almeno un decimo degli Associati. La comunicazione di Convocazione viene pubblicata **nella bacheca della Sede Sociale**, almeno dieci giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere la data e l'ora della prima convocazione e della **seconda convocazione**, il luogo di svolgimento e l'Ordine del Giorno. **La seconda convocazione può avvenire a distanza minima di 60 minuti dalla prima convocazione;**

3. Previo ottemperanza dei commi del presente articolo, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati, in Seconda Convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tutte le Deliberazioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza di voti dei presenti. **Per Deliberare lo Scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Comune, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti, esclusi gli astenuti, la Convocazione deve avvenire almeno 30 giorni della data fissata.**

4. L'Assemblea viene dichiarata aperta e presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza, viene dichiarata aperta dal delegato del **C.I. ABR-MOL** o dal Presidente che viene designato nella specifica Assemblea a maggioranza di voti dei presenti per alzata di mano.

5. E' segretario dell'Assemblea, il delegato dell' **C.I. ABR-MOL** o il Segretario dell'Associazione, in mancanza, un qualsiasi altro Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

6. L'Assemblea, nella sua qualità di organo sovrano dell'Associazione e nel pieno rispetto dell'art. 25, discute e delibera su tutti gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno e, nel rispetto delle norme vigenti, su tutti gli altri argomenti che ritenga opportuno e necessario discutere e Deliberare.

7. L'Assemblea Ratifica i Regolamenti, i Dispositivi e qualsiasi tipo di atto emanato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo o dal Presidente che sia di competenza dell'Assemblea dei Soci.

9. Delle adunanze e dei lavori svolti nelle Assemblee dovranno essere redatti appositi verbali.

ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Componenti e da un massimo di 15. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche in caso di Dimissioni.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente con mansioni di Tesoriere, il Vice Presidente con mansioni di Segretario. **Facoltativamente** potranno essere eletti il Segretario e/o il Tesoriere..

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa, su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, del Collegio Dei revisori e del Collegio dei Probiviri e da un decimo degli associati. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal **C.I. ABR-MOL** attraverso suo delegato Provinciale, Regionale o Nazionale.. La comunicazione di Convocazione si effettua tutte le volte che se ne ravvede l'esigenza, almeno tre giorni prima della convocazione stessa e deve contenere quanto previsto all'art. 11. comma 2.. In casi d'urgenza, la convocazione può avvenire con effetto immediato o entro le 48 ore, con avviso verbale, telefonico o con qualsiasi altro mezzo celere di comunicazione.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta, in prima convocazione la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, anche 60 minuti dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere, i Provvedimenti e i Dispositivi tutti sono presi a maggioranza di voti dei presenti, anche per alzata di mano.

5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

a) **DELIBERA** l'accettazione delle "Domande di Ammissione a Socio", le richieste di prestazioni d'opera ai sensi del comma 8. dell'art.5, la nomina dei Soci Delegati ad accettare le Domande di Ammissione a Socio e su quanto previsto nel presente atto;

b) **RATIFICA** i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente e le "Domande di Ammissione a Socio" accettate dai suoi componenti e dai Soci Delegati;

c) **Elabora ed approva**, sulla base del deliberato Assembleare e su quanto previsto nel presente atto, i Progetti Operativi delle attività Sociali, approva, ove necessario, le "anticipazioni spese autorizzate" versate dai Soci;

d) **Fissa** tutte le quote sociali;

e) **Predisporre ed effettua** tutte le operazioni necessarie per il Bilancio di Previsione e il Rendiconto Economico e Finanziario della chiusura dell'Esercizio Finanziario annuale per sottoporlo all'Assemblea dei Soci;

f) **Può redigere ed emanare** Regolamenti, Provvedimenti, Dispositivi ed atti, in via d'urgenza, anche se di competenza dell'Assemblea dei Soci. Quanto emanato dovrà essere Ratificato dall'Assemblea dei Soci.

6. Quando nel Consiglio Direttivo si producono vacanze per assenza ingiustificata a cinque riunioni, per morte, per dimissioni, per Provvedimento di Sospensione o Espulsione, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Componente venuto a mancare, compreso il Presidente, nominando Consigliere un qualsiasi Socio privo di cariche. Il componente nominato resta in carica sino alla naturale scadenza del mandato conferito al Consiglio stesso. Ove fosse necessario il Consiglio Direttivo provvede ad effettuare quanto previsto nel comma 2. del presente articolo.

7. Delle adunanze e dei lavori svolti nei Consigli Direttivi dovranno essere redatti appositi verbali, anche in forma sintetica. Ogni singolo verbale dovrà pervenire al **C.I. ABR-MOL** nelle modalità stabilite dalle norme della stessa.

ART. 13. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'Organo esecutivo dell'Associazione. Può compiere tutti quegli atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione per l'esecuzione dei Progetti Operativi approvati dal Consiglio Direttivo. **Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione** nei rapporti con i terzi, anche in giudizio, ha la firma Sociale e attua tutti i Provvedimenti approvati dagli Organi Sociali. Per quanto previsto al comma 6. dell'art. 12 o per motivato impedimento viene sostituito dal Vice Presidente, che comunque non potrà adottare quanto previsto al comma 3. del presente articolo.

2. Al Presidente, ove necessario e in casi d'urgenza, sono demandati e conferiti i poteri esecutivi del Consiglio Direttivo compresi quelli dell'art. 12. Comma 5. Lettera f). Quanto emanato dovrà essere Ratificato dal Consiglio Direttivo, che dovrà

Allegato Statuto**ART. 1. SCOPI ISTITUZIONALI E DURATA.**

1. L'Associazione non ha scopi di lucro, non ha fini politici, non è confessionale ed ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha lo Scopo di perseguire e raggiungere L'Oggetto Sociale, gli Obiettivi e le Finalità Istituzionali, di cui all'art. 2., attraverso i Mezzi Sociali e l'Attività Istituzionale di cui all'art. 3., rispettando gli accordi contenuti negli articoli del presente atto.

ART. 2. OGGETTO SOCIALE, OBIETTIVI E FINALITÀ' ISTITUZIONALI.**1. L'OGGETTO SOCIALE E' IL SEGUENTE:**

1. L'Associazione attraverso i Mezzi Sociali e l'Attività Istituzionale di cui all'art. 3. potrà perseguire e raggiungere gli Obiettivi e le Finalità Istituzionali di cui ai commi 2. e 3. del presente articolo. L'oggetto principale è costituito dalle attività sociali ricreative.

2. GLI OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE SONO QUELLI DI FAVORIRE E PROMUOVERE:

- a) Le attività di Promozione Sociale, Assistenziali, di Volontariato, Sportive, Ricreative, di Svago, Enogastronomiche, Turistiche, Artistiche, Teatrali, Musicali, Informatiche e Multimediali, Culturali, Didattiche, Formative, Educative e di utilità sociale, da svolgersi a anche presso specifiche strutture o abitazione dei soci;
- b) La cultura del Volontariato e della Solidarietà a favore della collettività;
- c) Gli studi di Settore su quanto previsto dal presente atto ed il rispetto dello stesso;
- d) Le Campagne di Sensibilizzazione, gli Spettacoli, le Gare, le iniziative, le manifestazioni e quanto altro possa promuovere e far espletare le attività sociali previste nel presente atto comprendendo ove necessario i Centri Ascolto e di Sostegno;

3. LE FINALITÀ' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE SONO QUELLE DI POTER RAGGIUNGERE, QUANTO PIU' POSSIBILE, L'OGGETTO SOCIALE E GLI OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE;**ART. 3. MEZZI SOCIALI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI.**

1. I **MEZZI SOCIALI**, per il perseguimento degli **Scopi Istituzionali** di cui all'art. 1., sono costituiti dal **Fondo Comune**, di cui all'art. 20., dalla **Sede Sociale**, di cui al comma successivo, dalle **Attività Istituzionali**, di cui al comma 3. del presente articolo, dalle **attività svolte dai Soci e da altri collaboratori**.

2. Per il perseguimento degli **Scopi Istituzionali**, di cui all'art. 1., l'Associazione potrà disporre di una **Struttura** ove svolgere ed organizzare le **Attività Istituzionali**, di cui al comma 3. del presente articolo. **Per tale Struttura, che sarà adibita a Sede Sociale**, possono essere formalizzati, contratti di locazione, di godimento, di comodato, di utilizzo o accordi diversi nelle forme e nelle modalità che l'Associazione riterrà più opportune, nel rispetto della legge. Nella Sede Sociale si potrà installare, disporre e utilizzare, attrezzature, apparecchiature, stipiti e quant'altro necessario per lo svolgimento delle **Attività Sociali**.

3. **LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE**, salvo i limiti dati dalle risorse economiche e finanziarie e dalla superficie della Sede Sociale, sono le seguenti:

- a) Quelle riportate all'art. 2. che potranno essere svolte a carattere Dilettantistico, Amatoriale e ove occorre Agonistico e/o Professionale con l'obiettivo di raggiungere una sana occupazione del tempo libero;
- b) Promozione del Turismo Sociale e degli Scambi Interculturali attraverso attività connesse;
- c) promozione delle attività sociali dedicate alla promozione delle attività ricreative e dei giochi compresi quelli pubblici a distanza per l'affidamento delle attività di apertura e ricarica conti gioco e di altre attività a mezzo web;
- d) Organizzazione di Manifestazioni lecite di qualsiasi tipo, Spettacoli, Campagne di Sensibilizzazione, Mostre, Fiere, **Raccolta Fondi** e quant'altro possa essere utile per il perseguimento degli **Scopi Istituzionali**, di cui al comma 2. dell'art. 1.. L'attività per la **Raccolta Fondi** potrà essere Organizzata **anche** per conto ed ad esclusivo favore di Enti ed Istituzioni Finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche Attività di Utilità Sociale ed Assistenziale e di privati Socialmente Disagiati. L'attività di **raccolta fondi**, ove ritenuto necessario, sarà regolamentata;
- e) Promozione ed espletamento delle attività sociali dedicate alle attività ludiche;
- f) Creazione, Gestione e Coordinamento di attività sociali mirate a promuovere l'attività Ludico Amatoriale e ove occorra Agonistica di Tiro con le Freccette, Giochi Leciti quali carte, giochi di Società, ecc., con la creazione di un circuito a cui aderiranno i Soci e gli aventi diritto;
- g) Attività di Somministrazione e preparazione di alimenti e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, per il servizio di bar e ristoro, sia interno che esterno, da asporto, e (banqueting/catering), da svolgersi anche con strutture convenzionate che potranno concordare con l'Associazione gli accordi desiderati per poter anche effettuare la promozione dell'Enogastronomia Abruzzese ed i relativi corsi di formazione;
- h) Tutte le attività che si potranno esplicare anche attraverso la musica, compresa quella dal vivo;
- i) Spettacoli e intrattenimenti, attraverso attività connesse;
- j) Promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni dell'Abruzzo;
- k) Utilizzo, conoscenza e insegnamento dei mezzi di comunicazione, nelle varie forme multimediali, e dei mezzi informatici nella loro interezza, potendo conoscere, utilizzare ed insegnare al meglio l'utilità e le potenzialità dei predetti mezzi e di Internet;
- l) Gestione e preparazione di Corsi di Formazione di qualsiasi tipo compresa le attività Didattiche e Culturali;
- m) Laboratori, Seminari, Convegni ed eventi per la promozione delle attività sociali;
- n) Promozione, esposizione, distribuzione, utilizzo, cessione e deposito di pubblicazioni, di abbigliamento, di accessori, di articoli specifici, di servizi di Monopolio di Stato e , di spettacoli e di quanto altro possa essere offerto dall'Associazione, dai Soci e dagli Enti e soggetti Pubblici e privati;
- o) Tutte quelle Attività di Promozione Controllo e Gestione, per gli Aspiranti Soci "Visitatori", per le Sottoscrizioni, di "Domande di Ammissione a Socio", per gli Associati e per gli aventi diritto;